



# Comune di Padova

Settore Servizi Sociali  
Via del Carmine 13 35137 Padova  
Codice Fiscale 00644060287

**ALLEGATO sub. C)**

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE E GESTIONE DI TIROCINI DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO PER I BENEFICIARI DEL REI E DEL REDDITO DI CITTADINANZA (RDC) NELL'AMBITO DEL PROGETTO SIA/REI A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI DEL FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ E ALL'INCLUSIONE SOCIALE DEL MINISTERO DELLE POLITICHE SOCIALI. - CUP H61E18000230001.**

## **FOGLIO CONDIZIONI CONTRATTUALI**

Art. 1) – Il Fornitore si impegna a eseguire a regola d'arte il servizio di cui al presente atto alle condizioni di seguito riportate - che formano parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegate.

Art. 2) – Gli importi sono comprensivi di tutti gli oneri fiscali, assicurativi e di lavoro che, pertanto, saranno a totale carico del fornitore aggiudicatario.

Art. 3) – L'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre, durante l'esecuzione del servizio, tutte le varianti che riterrà necessarie e che non comportino una variazione del prezzo superiore al 20%.

Art. 4) – Il Fornitore si impegna a osservare tutte le disposizioni in materia di assunzione di personale e di regolamentazioni contrattuali, nonché quelle relative alla sicurezza. Deve provvedere, inoltre, a tutte le assicurazioni prescritte dalle leggi, regolamenti e contratti collettivi, specie per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro e le responsabilità civili verso terzi in caso di sinistro. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni infortuni od altro che dovessero accadere al fornitore ed al personale di questi nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio affidato o che il fornitore o il suo personale dovessero causare a terzi. A tal proposito il fornitore è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa agli effetti della responsabilità civile nei confronti dei lavoratori e di terzi ivi compresi eventuali volontari a copertura dei relativi rischi.

Art. 5) – Il servizio dovrà essere svolto nei termini stabiliti nell'atto conclusivo dell'affidamento. Il Comune di Padova si riserva inoltre la facoltà di recedere dal contratto nei modi e termini di cui all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016. Il Comune si riserva altresì di prorogare o sospendere il servizio secondo quanto disposto dagli artt. 106 e 107 del D.Lgs 50/2016.



# Comune di Padova

Settore Servizi Sociali  
Via del Carmine 13 35137 Padova  
Codice Fiscale 00644060287

Art. 6) – Il fornitore presenterà ai Servizi Sociali del Comune di Padova, per il pagamento, regolare fattura bimestralmente. La fattura dovrà riportare distintamente, l'importo per il servizio e l'importo per l'indennità di formazione o le borse lavoro erogate.

La fattura verrà liquidata successivamente all'accertamento da parte del referente tecnico del progetto che il servizio é stato eseguito a regola d'arte e secondo i patti contrattuali. Il pagamento è disposto, previo accertamento della regolarità contabile della fattura, entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura. I pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale, mediante bonifico bancario. Le spese bancarie per l'accredito dell'importo su appoggio bancario sono a carico del Fornitore. Ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, l'Impresa affidataria ha indicato il seguente conto corrente bancario dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche:

\_\_\_\_\_ presso la Banca \_\_\_\_\_;

I soggetti delegati ad operare su tale conte sono: - \_\_\_\_\_;

- \_\_\_\_\_;

A pena di nullità assoluta del presente contratto, l'Impresa affidataria si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10. Il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.. Ai fini della normativa richiamata, si precisa che il CIG (codice identificativo gara) è il seguente \_\_\_\_\_ e che il CUP (Codice Unico di Progetto) è il seguente \_\_\_\_\_.

Art. 7) – Il fornitore non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare il servizio. Ove il fornitore non adempia agli obblighi previsti nel contratto nel rispetto delle tempistiche previste, il Capo Settore Servizi Sociali, previa contestazione scritta al fornitore stesso, potrà applicare le seguenti penali:

- € 50,00 per ciascun giorno di ritardo nell'avvio del tirocinio per cause imputabili alla D.A.;
- € 100,00 dopo la terza mancata consegna del registro presenze, entro i termini richiesti dall'Ente,
- da € 50,00 a € 500,00 per irregolarità, mancanza o incompletezza della documentazione fiscale, assicurativa, amministrativa relativa a ciascun tirocinante e prevista dalla normativa vigente, nonché dalle norme del presente contratto;
- € 20,00 per ogni giorno di ritardo nel pagamento delle indennità di tirocinio;
- € 200,00 per ogni mancata o parziale presentazione dei report richiesti dal presente contratto;
- € 100,00 in caso di mancata o incompleta presentazione della scheda di valutazione finale di ciascun percorso di tirocinio;
- fino a € 1.100,00 per ogni mancata attivazione di tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo, rispetto ai 35 da attivare nell'arco della durata contrattuale, rilevati in sede di verifica della corretta esecuzione del contratto.

Alla contestazione della inadempienza il fornitore ha la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito. Qualora dette controdeduzioni non siano ritenute accoglibili a giudizio del Comune, verranno applicate al fornitore le penali come indicato. Il Comune procede al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal fornitore. L'Amministrazione si



# Comune di Padova

Settore Servizi Sociali  
Via del Carmine 13 35137 Padova  
Codice Fiscale 00644060287

riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si devono sostenere a causa dei ritardi imputabili al fornitore nell'esecuzione del servizio.

Art.8) – La soluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra il fornitore e l'Amministrazione durante l'esecuzione del servizio, sarà rimessa alla competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria. E' quindi esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Padova. L'eventuale contenzioso non esime la ditta dall'obbligo di proseguire il servizio. Ogni sospensione sarà quindi ritenuta illegittima, salvo quanto previsto dall'art. 1460 c.c..

Art. 9) – Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata del 17 settembre 2019. L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante – per il successivo inoltro alla Prefettura – l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione del servizio titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti "sensibili" di cui all'allegato 1 al sopra citato Protocollo di legalità che comprende l'elenco previsto dall'art. 1, c. 53, D.lgs. 190/12 (ed ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo) integrato dalla fornitura e trasporto di acqua nonché la somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita. Qualora le "informazioni antimafia" relative all'Appaltatore, di cui all'art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011, diano esito positivo, il presente contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. L'appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei contratti di subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all'art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011. L'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti anche di un proprio rappresentante, agente o dipendente. L'appaltatore si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto e negli altri eventuali sub contratti analogo obbligo. Tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza. L'appaltatore si impegna a non stipulare contratti di subappalto o altri subcontratti con soggetti che hanno partecipato alla procedura di aggiudicazione del presente contratto. La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa appaltatrice porterà alla risoluzione del contratto. La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa subappaltatrice porterà alla revoca immediata dell'autorizzazione al subappalto. L' appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori o di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.. La Stazione



# Comune di Padova

Settore Servizi Sociali  
Via del Carmine 13 35137 Padova  
Codice Fiscale 00644060287

appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.. Nei casi di cui ai commi 10 e 11 del presente articolo l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge 90/2014, convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014.

Art. 10) – Il fornitore è consapevole che, qualora fosse accertato il difetto del possesso dei requisiti, dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. dall'amministrazione appaltante con il riconoscimento del pagamento del corrispettivo pattuito in riferimento alle prestazioni eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

Art. 11) - Resta a carico del fornitore il rispetto dell'art. 2, comma 3, D.P.R. 16/04/2013 n. 62 - Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che prevede che le pubbliche amministrazioni estendano, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche nei confronti dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni o servizi a loro favore. Il Comune di Padova recede dal presente contratto inoltre nel caso di violazione degli obblighi di condotta da parte dei collaboratori del Fornitore derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Padova (Adottato con D.G.C. n. 2013/777 del 27/12/2013 e modificato con D.G.C. n. 2014/0812 del 30/12/2014) consultabile al link: [http://www.padovanet.it/allegati/C\\_1\\_Allegati\\_17124\\_Allegato.pdf](http://www.padovanet.it/allegati/C_1_Allegati_17124_Allegato.pdf)

Art. 11) - Il responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Sara Bertoldo – Capo Settore Servizi Sociali del Comune di Padova.

**FIRMA PER ACCETTAZIONE**

---